UNIONE MONTANA
"ACQUACHETA – ROMAGNA TOSCANA"
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio
Piazza Garibaldi, 56 – 47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 58 DEL 17 Ottobre 2012

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.APPROVAZIONE.

Il giorno 17/10/2012 alle ore 15:30 nella Sede dell'Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana", in Rocca San Casciano, si è riunita la Giunta cosi' composta:

1 - SAMORI' CLAUDIO	Presidente	S
2 - TASSINARI ROSARIA	Vice Presidente	S
3 - ZELLI GABRIELE	Assessore	S
4 - BETTI MIRKO	Assessore	S
5 - MARCHI LUIGI	Assessore	S

Assume la presidenza il Presidente Claudio Samorì.
Assiste la seduta quale Segretario la D.ssa Anna Maria Galassi.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
In merito all'oggetto in particolare,

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- in data 30/06/2000 e 30/07/2001 venivano sottoscritte le Convenzioni tra i Comuni di Portico e San Benedetto Rocca San Casciano, Dovadola, Tredozio e Modigliana e la Comunità Montana Acquacheta per l'esercizio in forma associata della funzione **Gestione del Personale**, mediante delega alla Comunità Montana medesima Rep. 194 e Rep. 247;
- con deliberazione di Giunta della Comunità Montana Acquacheta Romagna Toscana n. 2 del 14.01.2009 si approvava la Convenzione fra la Comunità Montana e gli enti aderenti per la gestione del personale la quale prevedeva l'estensione della gestione del segmento paghe a tutta la parte economica relativamente alla sola Comunità Montana;
- con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 56 del 27.02.2009 la Comunità Montana Acquacheta Romagna Toscana veniva soppressa con contestuale trasformazione della stessa in una Unione composta dai medesimi Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio, la quale subentrava a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di cui era controparte la Comunità Montana Acquacheta;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana n. 36 del 09/12/2009 veniva decisa l'estensione della gestione del segmento paghe a tutta la parte economica per tutti gli Enti costituenti l'Unione Montana "Acquacheta "Romagna Toscana" procedendo pertanto alla sostituzione degli orologi marcatempo presso i Comuni di Dovadola, Portico San Benedetto e Rocca San Casciano in quanto non compatibili con il sistema complessivo;
- con deliberazione di Consiglio n. 43 del 29.12.2010 avente ad oggetto "Convenzione attuativa fra l'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana e i comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio per l'esercizio in forma associata relative alla gestione del personale mediante conferimento alla Unione Montana. Rinnovo" veniva approvata la Convenzione come citato nell'oggetto della medesima delibera, Rep. 50;

VISTO l'art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010 il quale, in ordine alle pari opportunità, del benessere di chi lavora e dell'assenza delle discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche, per consentire una reale parità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nonché per garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, stabilisce che sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso ciascun Ente, apposito comitato definito "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

RAVVISATO CHE lo stesso articolo 21 sopra citato stabilisce quanto segue:

- il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un numero di rappresentanti

dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Oltre ai componenti effettivi devono essere nominati altrettanti componenti supplenti che possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

- il Presidente del Comitato deve essere nominato dall'Amministrazione;
- il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
- le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)" sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione On. Prof. Renato Brunetta e dal Ministro per le Pari Opportunità On. Dott.ssa Mara Carfagna e sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2011, in relazione alla quale sono state fornite alcune importanti indicazioni tra cui si evidenziano le seguenti:

- le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
- i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una volta soltanto;
- è fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del Comitato Unico di Garanzia, senza diritto di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei Comitati Unici di Garanzia;
- il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e deve possedere i seguenti requisiti previsti anche per gli altri componenti, oltre ad avere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale: adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
- in sede di prima istituzione, con riferimento alla quota di rappresentanti dell'Amministrazione, la scelta dei componenti potrà avvenire a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale;
- il Comitato Unico di Garanzia opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse strumentali ed umane idonee a garantire le finalità previste dalla legge che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione;
- l'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato Unico di Garanzia ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza;

- ciascuna Amministrazione provvederà a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del Comitato Unico di Garanzia, periodicamente aggiornata a cura dello stesso;
- il Comitato Unico di Garanzia redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza, riferita all'anno precedente e riguardante l'applicazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente di appartenenza;
- entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato Unico di Garanzia adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.;
- il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs n. 150/2009 per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance;

ATTESO CHE oramai da molti anni questa Unione Montana gestisce il Servizio del Personale in forma associata;

CHE con decorrenza dall'anno 2000 è stata attivata la gestione associata delle funzioni connesse all'Ufficio di Controllo Interno e Nucleo di Valutazione;

CHE con decorrenza anno 2010 è stata attivata la gestione in forma associata della "misurazione, valutazione e trasparenza della performance" di cui al D.Lgs n. 150/2009 mediante la conferma del Nucleo di valutazione già costituito nell'anno 2000 quale unico Organismo Indipendente di Valutazione per tutti gli Enti associati;

CHE alla luce delle disposizioni normative in premessa citate risulta necessario, opportuno, funzionale e conveniente dare attuazione alla disciplina in modo associato, al fine di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l'attuazione della riforma, assicurando allo stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia di cui all'articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 che vede questa Unione di Comuni quale soggetto capofila;

CONSIDERATO che, al fine di dar corso a quanto previsto dallo schema di convenzione allegato questa Unione Montana provvederà a nominare i componenti del Comitato Unico di Garanzia individuandoli tra i dipendenti delle Amministrazioni associate secondo le modalità ed i termini di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in premessa richiamata;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'articolo 30 ;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 ed in particolare l'articolo 57;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante al presente atto;

1. DI DARE ATTO, che nell'ambito della Gestione Associata del Personale per quanto in premessa citato, è opportuno, funzionale e conveniente attuare la nuova disciplina di cui all'articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che ha modificato l'articolo 57 del D.Lgs n. 165/2001, in tema di Comitato Unico di Garanzia in modo associato;

2. DI APPROVARE, al fine di dare esecuzione a quanto sopra stabilito, l'allegato schema di convenzione;

3. DI DARE ATTO che, stante quanto previsto dall'allegato schema di convenzione, questa Unione Montana provvederà a costituire il Comitato Unico di Garanzia in forma associata individuando i componenti non di parte sindacale tra tutti i dipendenti delle Amministrazioni associate secondo le modalità ed i criteri di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)".

4. DI DEMANDARE all'Ufficio Associato Personale di questa Unione Montana gli atti conseguenti la presente deliberazione ed al Responsabile del Servizio medesimo la sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti che aderiranno anche in via successiva.

5. Di DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/2010 e della Direttiva più volte richiamate, le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia associato verranno disciplinate da apposito regolamento che lo stesso Comitato adotterà entro 60 giorni dalla sua costituzione.

6. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

7. CON SUCCESSIVA votazione unanime e palese la suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere.

Allegato A alla deliberazione della Giunta n. 58 del 17/10/2012 di cui forma parte integrante e sostanziale, formato da n. 6 fogli.

Schema di convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia di cui all'articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

PREMESSO CHE:

- in data 30/06/2000 e 30/07/2001 venivano sottoscritte le Convenzioni tra i Comuni di Portico e San Benedetto Rocca San Casciano, Dovadola, Tredozio e Modigliana e la Comunità Montana Acquacheta per l'esercizio in forma associata della funzione **Gestione del Personale**, mediante delega alla Comunità Montana medesima Rep. 194 e Rep. 247;
- con deliberazione di Consiglio n. 43 del 29.12.2010 avente ad oggetto "Convenzione attuativa fra l'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana e i comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio per l'esercizio in forma associata relative alla gestione del personale mediante conferimento alla Unione Montana. Rinnovo" veniva approvata la Convenzione come citato nell'oggetto della medesima delibera, Rep. 50;

PREMESSO INOLTRE

CHE l'art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010, in ordine alle pari opportunità, del benessere di chi lavora e dell'assenza delle discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche, per consentire una reale parità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nonché per garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, stabilisce che sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso ciascun Ente, apposito Comitato definito "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

CHE lo stesso articolo 21 sopra richiamato stabilisce quanto segue:

- il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Oltre ai componenti effettivi devono essere nominati altrettanti componenti supplenti che possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- il Presidente del Comitato deve essere nominato dall'Amministrazione;
- il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
- le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione

Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi;

CHE la Direttiva della Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)" sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione On. Prof. Renato Brunetta e dal Ministro per le Pari Opportunità On. Dott.ssa Mara Carfagna e sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2011, fornisce alcune importanti indicazioni circa la costituzione ed il funzionamento di detto Comitato, tra cui si evidenziano le seguenti:
le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una volta soltanto;
è fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del Comitato Unico di Garanzia, senza diritto di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei Comitati Unici di Garanzia;
il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e deve possedere i seguenti requisiti previsti anche per gli altri componenti, oltre ad avere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale: adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
in sede di prima istituzione, con riferimento alla quota di rappresentanti dell'Amministrazione, la scelta dei componenti potrà avvenire a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale;
il Comitato Unico di Garanzia opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse strumentali ed umane idonee a garantire le finalità previste dalla legge che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione;
l'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato Unico di Garanzia ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza;
ciascuna Amministrazione provvederà a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del Comitato Unico di Garanzia, periodicamente aggiornata a cura dello stesso;
il Comitato Unico di Garanzia redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza, riferita all'anno precedente e riguardante l'applicazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente di appartenenza;
entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato Unico di Garanzia adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di

dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.;
il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs n. 150/2009 per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance;

CHE oramai da molti anni l'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana gestisce il Servizio del Personale in forma associata;

CHE con decorrenza dall'anno 2000 è stata attivata la gestione associata delle funzioni connesse all'Ufficio di Controllo Interno e Nucleo di Valutazione;

CHE con decorrenza anno 2010 è stata attivata la gestione in forma associata della "misurazione, valutazione e trasparenza della performance" di cui al D.Lgs n. 150/2009 mediante la conferma del Nucleo di valutazione già costituito nell'anno 2000 quale unico Organismo Indipendente di Valutazione per tutti gli Enti associati;

CHE alla luce delle disposizioni normative in premessa citate risulta necessario, opportuno, funzionale e conveniente dare attuazione alla disciplina in modo associato, al fine di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l'attuazione della riforma, assicurando allo stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate;

TRA

1) Il **COMUNE DI DOVADOLA** (C.F. 80009550403), rappresentato dal Sindaco pro tempore Zelli Gabriele, nato a Forlì il 05.03.1953, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Dovadola, autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

2) Il **COMUNE DI MODIGLIANA** (C.F. 80002730408), rappresentato dal Sindaco pro tempore Samorì Claudio, nato a Modigliana il 07.07.1951, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Modigliana, autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

3) Il **COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO** (C.F. 00408940401), rappresentato dal Sindaco pro tempore Betti Mirko, nato a Forlì il 26.09.1975, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Portico San Benedetto, autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

4) Il **COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO** (C.F. 80013400405), rappresentato dal Sindaco pro tempore Tassinari Rosaria, nata a Forlì il 18.08.1967, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rocca San Casciano, autorizzata in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

5) Il **COMUNE DI TREDOZIO** (C.F. 00695070409), rappresentato dal Sindaco pro tempore Marchi Luigi, nato a Tredozio il 28.10.1955, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune

di Tredozio, autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva

E

6) L'**UNIONE MONTANA "ACQUACHETA - ROMAGNA TOSCANA"**, (C.F. 92071270406), rappresentata dal Presidente pro tempore Claudio Samorì, nato a Modigliana il 07.07.1951, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana", autorizzato in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. _____ del _____, esecutiva;

si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli enti che aderiscono alla convenzione sono i seguenti: _____.

Altri Enti potranno aderire successivamente alla presente convenzione ed essere ammessi a partecipare alla gestione associata in oggetto.

ARTICOLO 2 - Oggetto

La presente convenzione intende dare attuazione, in modo congiunto e condiviso, alle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 di modifica dell'articolo 57 del D.Lgs n. 165/2001 in tema di Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, definendo le modalità di raccordo tra gli Enti associati e la Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana capofila.

La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità:

- omogeneizzazione e razionalizzazione delle attività;
- istituzione di un Comitato Unico di Garanzia tra tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione;
- contenimento dei costi applicativi.

L'ambito territoriale riguarda le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione. A tal fine la presente convenzione verrà approvata da ogni singola Amministrazione secondo le modalità stabilite dai relativi ordinamenti.

Le funzioni di Ente capofila sono svolte dalla Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana.

Nell'assolvimento delle attività derivati dalla sottoscrizione della presente convenzione le Amministrazioni, fermo restando l'impegno di condivisione, mantengono la piena autonomia per quanto riguarda le decisioni da adottare in relazione alle competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 3 – Il Comitato Unico di Garanzia

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione si impegnano a individuare un Comitato Unico di Garanzia unico che sarà così composto: un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e un numero di rappresentanti delle Amministrazioni associate tale da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Oltre ai componenti effettivi verranno nominati altrettanti componenti supplenti che possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. I componenti verranno individuati dalla Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana tra gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni associate che posseggono elevate capacità organizzative e comprovata

esperienza maturata, anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
Il Presidente del Comitato verrà nominato dalla Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana d'intesa tra le Amministrazioni aderenti e verrà scelto tra gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni medesime che posseggono elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata, anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
I componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una volta soltanto.
Con riferimento alla quota di rappresentanti delle Amministrazioni associate la scelta dei componenti avverrà a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale.

ARTICOLO 4 – Impegni delle Parti

La Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana si impegna a:

- organizzare gli incontri con le organizzazioni sindacali preliminari alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia associato;
- a raccogliere le designazioni delle organizzazioni sindacali;
- a nominare i membri del Comitato Unico di Garanzia di competenza delle Amministrazioni associate a seguito dell'esperimento di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale dipendente delle Amministrazioni medesime;
- a nominare il Presidente del Comitato Unico di Garanzia d'intesa con le Amministrazioni interessate;
- a fornire un supporto tecnico al Comitato Unico di Garanzia nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità;
- ad aggiornare i siti web degli Enti associati in relazione a quanto previsto dalla normativa.

Gli Enti aderenti si impegnano a:

- fornire la propria collaborazione in fase di costituzione del Comitato Unico di Garanzia sensibilizzando a tal fine il personale dipendente;
- a monitorare l'attività del Comitato Unico di Garanzia in maniera propositiva, anche avanzando proposte e suggerimenti direttamente o attraverso la Conferenza dei Sindaci;
- a collaborare con la Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana nella gestione del servizio.

ARTICOLO 5 - Costi

La presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi a carico dei bilanci degli Enti aderenti.

ARTICOLO 6 - Durata

La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2020.
E' consentito il rinnovo mediante successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.
Prima della scadenza suddetta è consentito il recesso unilaterale di ciascun Ente convenzionato, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

ARTICOLO 7 - Consultazione
Per la consultazione prevista dall'ARTICOLO 30, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm., si fa riferimento alla Giunta dell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana. La Giunta esamina l'andamento del servizio, avanza nuove proposte per il miglior perseguimento dell'efficacia del servizio stesso e può inoltre proporre modifiche alla presente convenzione.

ARTICOLO 8 – Risoluzione delle controversie
Le parti stabiliscono che tutte le controversie inerenti la convenzione sono di competenza del Foro di Forlì.
E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 9 – Registrazione spese
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a norma dell'ARTICOLO 5 del DPR 26.4.1986, n.131 a spese del richiedente.
Letto , confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI DOVADOLA

_____

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODIGLIANA

_____

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO

_____

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

_____

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TREDOZIO

_____

Rocca San Casciano, lì _____

Il Segretario
D.ssa Anna Maria Galassi
F.to

UNIONE MONTANA
"ACQUACHETA – ROMAGNA TOSCANA"
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio
Piazza Garibaldi, 56 – 47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: PARERE favorevole

Rocca San Casciano, 17/10/2012

IL SEGRETARIO
(D.ssa Anna Maria Galassi)

F.to _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: PARERE favorevole

Rocca San Casciano, 17/10/2012

IL SEGRETARIO
(D.ssa Anna Maria Galassi)

F.to _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Claudio Samorì)
F.to

IL SEGRETARIO
(D.ssa Anna Maria Galassi)
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 OTT. 2012

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Rocca San Casciano, 23 OTT. 2012

UNIONE MONTANA ALTO MUGELLO-VAL DI SIEVE TOSCANA Rocca San Casciano (FC)

IL SEGRETARIO
(D.ssa Anna Maria Galassi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il _____

Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Anna Maria Galassi)
F.to